

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEGLI INSOLUTI NEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI E I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER I COMUNI DI BARICELLA, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO E MINERBIO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I servizi erogati dal Settore Welfare Locale dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura includono i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici e i servizi a domanda individuale (di seguito denominati "servizi") richiedono il pagamento di una tariffa da parte degli utenti quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva richiesta e la cui corresponsione è dovuta indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio medesimo.
2. Le tariffe ed eventuali agevolazioni sono fissati annualmente dalla Giunta dell'Unione Terre di Pianura che disciplina oltre gli importi delle tariffe anche la frequenza di emissione delle bollette, termini e modalità di pagamento.
3. Le presenti linee di indirizzo rappresentano uno strumento per affrontare in modo efficace la gestione del recupero degli insoluti legati all'erogazione di servizi e garantire l'ottimizzazione nell'organizzazione degli stessi.
Le tipologie di credito qui considerate sono:
 - a) retta del nido di infanzia e servizi ad esso collegati quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo prolungamento orario del nido, nido estivo, etc;
 - b) refezione scolastica;
 - c) servizio di pre-post scuola e/o prolungamento orario per la scuola dell'infanzia;
 - d) servizio di pre-post scuola per la scuola primaria di primo grado;
 - e) servizio integrativo per gli alunni con frequenza a modulo della scuola primaria di primo grado: laboratori e tempo potenziato;
 - f) centro estivo comunale per la scuola dell'infanzia;
 - g) altri servizi scolastici integrativi eventualmente attivati;
 - h) trasporto scolastico;
 - i) trasporto sociale e/o accompagnamento a visite mediche;
 - j) servizio di assistenza domiciliare (SAD);
 - k) servizio di pasti per gli anziani.

Art. 2 – Determinazione del credito

1. Il credito sorge per ogni prestazione per la quale non sia effettuato il regolare pagamento alla scadenza prevista sul documento (bolletta) trasmessa agli utenti intestatari del servizio del quale hanno richiesto l'attivazione mediante la compilazione di apposita domanda.
Si specifica che i genitori sono obbligati in via solidale per i debiti contratti, anche solo da uno di essi, quando tali spese sono finalizzate a soddisfare bisogni primari del figlio.

Art. 3 – Monitoraggio del credito, individuazione degli insoluti

1. Periodicamente il Settore Welfare Locale aggiorna l'elenco degli utenti morosi.
2. Verificata la presenza dell'insoluto l'Ente si riserva la facoltà di contattare la famiglia al fine di verificare le cause di tale insolvenza e ove non fosse rilevata alcuna grave motivazione che giustifichi il mancato pagamento della retta,

l'Ente si riserva la facoltà di sospendere la fruizione dei servizi all'utenza come disciplinato nel successivo art. 5.

3. Nel caso in cui invece l'utente per motivi di natura sociale e/o finanziaria si trovi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere al pagamento delle tariffe dovute all'Ente per i servizi di cui alle presenti linee guida, potrà richiedere una valutazione della propria condizione all'Assistente Sociale come disciplinato nel successivo art. 6.

Art. 4 – Organizzazione dei servizi oggetto di credito

1. Le iscrizioni ai servizi si rinnovano automaticamente salvo rinuncia comunicata in forma scritta.
2. Per quanto riguarda i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici e il servizio di nido d'infanzia l'iscrizione ha durata pari al ciclo scolastico di riferimento salvo rinuncia comunicata in forma scritta entro il 31 luglio. La rinuncia presentata dopo tale termine produrrà effetto differito diversificato a seconda del servizio cui si riferisce e il pagamento cessa soltanto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di rinuncia.
3. In generale in caso di morosità l'iscrizione non potrà essere rinnovata e si procederà alla sospensione come disciplinato nell'art. 5.

Art. 5 – Sospensione dalla fruizione dei servizi per morosità

1. A seguito dei controlli periodici richiamati nell'art. 3, l'Ente può procedere alla sospensione del servizio per:
 - a) morosità accertata nel corso dell'anno scolastico;
 - b) morosità sulle annualità pregresse nella fase di rinnovo dell'iscrizione al servizio integrativo scolastico ed extrascolastico e/o a domanda individuale per il successivo anno scolastico;
2. La sospensione verrà formalmente comunicata:
 - a) per le iscrizioni effettuate on line: tramite l'indirizzo di posta elettronica registrato all'atto della domanda sul portale dei servizi a domanda individuale dell'Unione Terre di Pianura o diverso solo se formalmente comunicato dall'interessato;
 - b) per le iscrizioni effettuate su moduli cartacei: tramite l'indirizzo di posta elettronica, se indicato nel modulo di iscrizione, altrimenti tramite posta ordinaria.
3. Nel caso di morosità accertata in corso dell'anno scolastico – art 5, comma 1 lettera a) se la posizione debitoria non verrà regolarizzata, ai sensi del successivo comma 5, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione, l'iscrizione al servizio verrà annullata d'ufficio; la famiglia potrà presentare una nuova domanda di iscrizione ma l'ingresso al servizio sarà possibile solo in presenza di posti disponibili.
4. Nel caso di morosità sulle annualità pregresse – art 5, comma 1 lettera b) se la posizione non verrà regolarizzata, ai sensi del successivo comma 5, entro il 15 luglio dell'anno in corso, l'iscrizione al servizio verrà annullata d'ufficio; la famiglia potrà presentare una nuova domanda di iscrizione ma l'ingresso al servizio sarà possibile solo in presenza di posti disponibili.
5. Solo a seguito del pagamento di quanto dovuto o con l'attivazione di un piano di rateizzazione del debito, con versamento di una prima rata pari almeno al 20%

dell'importo dovuto nei termini indicati sopra, la sospensione del servizio potrà essere revocata.

6. Durante il periodo di sospensione l'utente iscritto al servizio non potrà usufruire del servizio stesso e l'importo della retta sarà comunque dovuto. Decorso il periodo concesso per la regolarizzazione si procederà alla cancellazione d'ufficio dal servizio e il posto reso disponibile sarà assegnato ad altri utenti in graduatoria/elenco.
7. Nuove richieste di iscrizione ai servizi non potranno essere accolte in caso di morosità sulle annualità in corso e pregresse.

Art. 6 - Particolari agevolazioni per utenti in difficoltà

1. L'utente che, per motivi di natura sociale e/o finanziaria si trovi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere al pagamento delle tariffe dovute all'Ente per i servizi erogati potrà chiedere una valutazione all'assistente sociale.
2. In caso di valutazione positiva del bisogno dell'utente verrà adottato un provvedimento che preveda l'applicazione di una o più delle seguenti agevolazioni:
 - a) rateizzazione del pagamento applicando un valore minimo della rata mensile di € 30,00 comprensivi degli interessi di mora, se dovuti;
 - b) riconoscimento di una retta agevolata se previsto nella deliberazione di Giunta dell'Unione sulle tariffe ed agevolazioni approvata annualmente.
3. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, potranno essere riconosciute a condizione che non sia già stata avviata la procedura esecutiva per il recupero del credito.
4. Il mancato rispetto delle modalità di pagamento fissate comporta la decadenza dai benefici concessi, la decadenza dal servizio e l'avvio della procedura esecutiva per la riscossione del credito da parte dell'Ente.

Art. 7 – Decadenza del servizio a domanda individuale in caso di mancato rispetto del piano di rientro

1. Nel caso in cui sia accolto il progetto di dilazione degli arretrati e concordato il relativo piano di rientro, il mancato rispetto dei pagamenti alle scadenze previste di 2 rate consecutive comporterà la decadenza:
 - a) dal beneficio concesso;
 - b) dal servizio attivo;
 - c) avvio della procedura di accertamento esecutivo per la riscossione del credito da parte dell'Unione Terre di Pianura – Settore Welfare Locale.

Art. 8 – Riscossione coattiva delle entrate

1. Nel caso in cui le procedure ordinarie di riscossione volontaria hanno avuto esito negativo si rimanda alla disciplina delle riscossione coattive disciplinate nel regolamento approvato con delibera del Consiglio dell'Unione Terre di Pianura n. 18 del 27/07/2020.